



UNIONE DEI COMUNI PAESI DELLA CIOCIARIA

STATUTO

- È stato modificato con la deliberazione del Consiglio dell'Unione "Paesi della Ciociaria" n. 3 del 6 novembre 2002;
- E' stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 4 al "Bollettino Ufficiale" della Regione Lazio n. 2 del 20 gennaio 2003.
- È stato ripubblicato all'albo pretorio del Comune di Ripi, sede dell'Unione, per trenta giorni consecutivi dal 21.11.2002 al 21.12.2002 .

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente statuto disciplina, ai sensi di legge e dell'atto costitutivo, le norme fondamentali sull'organizzazione ed il funzionamento dell'ente locale autonomo *Unione di Comuni "Paesi" della Ciociaria*.

2. L'Unione è composta dai Comuni di: "ARNARA – POFI – RIPI – STRANGOLAGALLI – TORRICE".

3. L'adesione degli altri Comuni è subordinata alla modifica del presente regolamento e di ogni altra deliberazione assunta dall'Unione nelle parti eventualmente incompatibili a seguito della nuova dimensione dell'Unione.

Art. 2 Finalità dell'Unione

1. L'Unione è Ente locale costituito da più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

2. L'Unione di Comuni *"Paesi" della Ciociaria*, secondo le norme della Costituzione, della Carta europea delle autonomie locali, della legge sulle autonomie locali e del presente regolamento, persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità comunali che la costituiscono, concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato.

3. L'Unione di Comuni *"Paesi" della Ciociaria*, con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta le comunità di coloro che risiedono nel territorio che la delimita, di cui concorre a curare gli interessi e promuoverne lo sviluppo.

4. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della Provincia di Frosinone, della Regione Lazio, dello Stato e dell'Unione Europea e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione nella prospettiva finalistica di cui al precedente comma.

Art. 3 Obiettivi programmatici

1. Sono obiettivi prioritari dell'Unione:

- a)- promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico dei comuni interessati, favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture di interesse generale compatibile con le risorse ambientali. A tal fine, essa promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente della salute dei cittadini; valorizza inoltre il patrimonio storico ed artistico delle città e le loro tradizioni culturali;
- b)- favorire la qualità della vita della propria popolazione per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;
- c)- armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;
- d)- esercitare un'efficace influenza sugli organismi sovracomunali che gestiscono servizi di competenza dell'Unione o dei Comuni;
- e)- gestire ed ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività.

Art. 4 Principi e criteri generali di azione

1. Nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi programmatici di cui agli articoli precedenti, l'unione ispira le proprie linee di indirizzo, i propri programmi ed i propri provvedimenti al rispetto dei principi e criteri generali di azione che informano l'attività amministrativa.

2. L'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo tra i propri strumenti e quelli di competenza degli altri Enti pubblici operanti sul territorio.

3. Gli organi dell'Unione hanno cura di provvedere che l'assunzione di obbligazioni, impegni ed in genere tutti i rapporti obbligatori passivi intestati all'Unione prevedano una durata non superiore ai dieci anni.

Art. 5 Sede, stemma e gonfalone

1. La sede politico – amministrativa dell'Unione, verrà ubicata nel Comune di Ripi.

2. I suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in modo diverso, purché ricompresi nell'ambito del territorio che la delimita.

2. L'Unione è dotata di un proprio stemma e di un proprio gonfalone.

3. La riproduzione e l'uso dello stemma e del gonfalone sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

Art. 6

Durata

1. L'Unione ha una durata di *dieci* anni, rinnovabile per lo stesso periodo.
2. In caso di fusione o di recesso da parte di alcuni fra i Comuni che l'hanno costituita, la gestione dei rapporti demandati all'Unione è devoluta, con determinazione del Comune interessato, e salvi i diritti dei terzi, previa deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali:
 - a)- all'Unione ovvero al Comune unificato, che li gestisce fino alla loro naturale scadenza anche per conto dei Comuni receduti in base ad apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - b)- ai singoli Comuni, che vi subentrano pro-quota tenuto conto dell'entità della popolazione residente.
3. In caso di scioglimento, la gestione dei suddetti rapporti è devoluta ai singoli Comuni secondo le modalità indicate alla lettera b).
4. Le controversie che insorgano in dipendenza del presente articolo saranno decise da una commissione composta dal Presidente dell'Unione, dal sindaco del Comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo nominato dal Presidente del Tribunale di Frosinone.

Art. 7 Recesso

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente, con provvedimento consiliare adottato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Consiglio comunale ed il recesso diviene operativo dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il recesso stesso è stato deliberato. Il provvedimento consiliare di recesso deve comunque essere deliberato entro il 31 ottobre di ogni anno. A livello finanziario l'impegno a carico del Comune recedente non potrà eccedere la propria quota.

TITOLO II COMPETENZE

Art. 8 Oggetto

1. Ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento, in corrispondenza a quanto deliberato dai Comuni partecipanti all'Unione, sono affidate alla stessa, le competenze amministrative concernenti le seguenti funzioni e servizi:
 - A. *Nettezza urbana e smaltimento dei rifiuti in genere, inclusi gli inerti quali residui edilizi ed assimilabili e nonché la raccolta differenziata;*
 - B. *Polizia municipale;*
 - C. *Attività produttive e commerciali, ivi compresa la competenza alla formazione ed approvazione dei connessi piani ed il rilascio delle relative autorizzazioni, nonché l'apertura e gestione dello "sportello unico per le attività produttive";*
 - D. *Attività culturali, turistiche, artigianali ed artistiche, nonché la gestione delle corrispondenti iniziative di interesse intercomunale;*
 - E. *Programmazione dello sviluppo e dell'assetto del territorio ivi compresa, ferma restando la*

competenza deliberativa comunale, la predisposizione di un piano regolatore di tutto il territorio dell'Unione;

- F. Realizzazione di progetti per l'erogazione di servizi sociali di interesse intercomunale e, se del caso, la loro gestione (quali, ad es., assistenza domiciliare per anziani e portatori di handicap, case di riposo, servizi socio – sanitari, RSA, segretariato sociale, ricoveri per cani, ecc.);*
- G. Realizzazione di progetti per l'erogazione di servizi culturali, sportivi e turistici intercomunali e, se del caso la loro gestione (quali biblioteche, manifestazioni culturali, scuolabus, impianti sportivi, strutture di interesse pubblico, percorsi turistici, ecc.);*
- H. Progettazione e gestione di servizi informatici standardizzati ed in rete;*
- I. Gestione dei servizi di trasporti funebre;*
- J. Applicazione delle normative riguardanti il trasporto urbano, la complessiva gestione dei servizi di taxi e di noleggjo con conducente;*
- K. Formazione ed aggiornamento professionale dei dipendenti dei Comuni nonché la promozione e la diffusione dell'innovazione organizzativa, tecnologica e professionale dei servizi di competenza comunale;*
- L. Predisposizione e gestione dei corsi di formazione professionale ai sensi della normativa vigente; Gestione dei sistemi di controllo di valutazione dei segretari comunali e dei dipendenti dei comuni interessati;*
- M. Gestione degli appalti di servizi, forniture ed opere pubbliche di interesse congiunto di più Comuni e/o dell'Unione, inclusi i servizi di manutenzione di aree e strutture pubbliche;*
- N. Ufficio Legale e contenzioso;*
- O. Tutela ambientale e servizio di protezione civile;*
- P. Applicazione della normativa in materia di inquinamento acustico;*
- Q. Gestione della Commissione di Vigilanza per i pubblici spettacoli.*

Sono altresì affidate all'Unione, in quanto possibile, attività di consulenza progettuale e giuridica in favore dei Comuni ai fini del coordinamento delle attività di interesse intercomunale. Ove tale attività implichi il ricorso ad impieghi finanziari in ragione della necessità di avvalersi di consulenze esterne, i Comuni interessati potranno affidarne egualmente l'incarico all'Unione, mediante apposita convenzione nella quale sono altresì indicate le risorse da trasferire all'Unione a tal fine. Ove non sia diversamente stabilito, l'accollo di tali spese è raggugliato all'entità della popolazione delle Amministrazioni comunali interessate.

2. All'Unione di Comuni "Paesi" della Ciociaria possono essere attribuite ulteriori competenze rispetto a quelle elencate nel precedente comma.

3. L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento riguarda, per quanto possibile, servizi fra loro omogenei e comunque tali da evitare di lasciare in capo al Comune competenze gestionali residuali. A tal fine, salvo diversa volontà manifestamente deliberata, la menzione di un dato settore materiale recata negli atti di trasferimento implica il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative che direttamente ne coinvolgono la gestione di competenze comunale.

Art. 9

Procedimento per il trasferimento delle competenze

1. *Il trasferimento delle competenze è deliberato dai Comuni, mediante l'istituto della convenzione, entro il mese di Ottobre con decorrenza dall'anno successivo, si perfeziona mediante una deliberazione consiliare di recepimento da parte dell'Unione dalla quale, anche con rinvio alle eventuali soluzioni transitorie previste dagli atti comunali, emergano le condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possa determinarsi*

ogni forma di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e/o dei servizi che ne derivano. L'individuazione delle competenze che si intendono trasferire avviene direttamente tra tutti i Comuni; tale individuazione presuppone l'acquisizione degli elementi tecnico – giuridico. Per il primo anno di attuazione il trasferimento potrà avvenire entro 180 giorni dalla costituzione dell'unione.

2. A seguito del trasferimento delle competenze su di una data materia l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla sua gestione e ad essa direttamente competono le ammesse tasse, tariffe e contributi, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo.

3. Il procedimento di trasferimento, se del caso, cura di risolvere tutte le trascrizioni, le volture e le altre incombenze occorrenti al subentro dell'Unione nella titolarità dei correnti rapporti con soggetti terzi. Ove tale attività non possa essere svolta con tempestività, è facoltà dei Comuni deliberare in ogni caso il trasferimento delle competenze di cui all'oggetto, delegando all'unione il compito di gestire in nome, conto ed interesse del Comune tali rapporti.

4. Ai fini della progressiva individuazione delle competenze dell'Unione ed all'espletamento delle incombenze istruttorie occorrenti ad evidenziarne e risolverne le condizioni utili al loro trasferimento all'unione medesima, si procede di norma mediante conferenze di servizi, presiedute dal Presidente dell'Unione ovvero, in caso di sua inerzia protratta per quarantacinque giorni decorrenti dalla data di ricevimento della istanza diretta a promuoverla, dal Sindaco del Comune che l'ha inoltrata.

5. Il conflitto di competenza, attivo o passivo, fra l'Unione ed uno o più dei Comuni relativamente alla titolarità circa l'esercizio delle funzioni amministrative coinvolte dal trasferimento, è risolto con le modalità di cui al comma 4 del precedente articolo 6.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Capo I – Organi dell'Unione

Art. 10 Organi

1. Sono organi dell'Unione il Consiglio, l'Ufficio di Presidenza ed il Presidente.

Cap. II – Il Consiglio

Art. 11 Competenze

1. Il Consiglio determina l'indirizzo politico - amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti previsti dalla legge.

2. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi.

3. Il documento programmatico presentato dal Presidente ed approvato dal Consiglio costituisce atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico - amministrativa dell'Ente. La funzione di programmazione propria del Consiglio si esprime, in particolare, al

fine della predisposizione dei bilanci pluriennale ed annuale, di un documento di indirizzo che contenga, con riferimento pluriennale ed annuale, un'ipotesi dell'andamento complessivo delle risorse disponibili per l'Ente con riferimento alle entrate ed alle spese ed agli investimenti e che determini, su questa base le priorità di intervento.

4. Il Presidente e l'Ufficio di Presidenza dell'Unione forniscono periodicamente al Consiglio rapporti globali e per settori di attività, sulla base di indicatori che consentano di valutare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi di cui al comma 3.

Art. 12 Composizione

1. Il Consiglio dell'Unione è costituito dai Sindaci dei Comuni partecipanti, o loro delegati, nonché di due Consiglieri comunali per ciascuno dei Comuni partecipanti; i Consiglieri sono nominati con voto limitato in rappresentanza delle rispettive maggioranze e minoranze consiliari.

2. Il Presidente è eletto dal Consiglio tra i Sindaci aderenti all'Unione.

3. Il Presidente nomina il Vice Presidente fra i membri dell'Ufficio di Presidenza.

4. Il Consiglio, presieduto dal Presidente dell'Unione, potrà nominare a Presidente del Consiglio stesso anche persona diversa dal Presidente dell'Unione, da scegliersi tra gli altri componenti del Consiglio.

5. Nella sua prima seduta, il Consiglio convocato e presieduto dal Sindaco anziano, dove anziano è da intendersi colui che ha svolto la carica di Sindaco per più anni, provvede all'elezione del Presidente dell'Unione, all'approvazione del presente regolamento, alla definitiva denominazione dell'Unione nel senso che la parola paesi sarà preceduta da un numero rispondente a quello dei Comuni aderenti, a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

6. In caso di adesione di un nuovo Comune il Consiglio dell'Unione è integrato ai sensi del primo comma.

7. Nella prima seduta del Consiglio le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario di uno dei Comuni dell'Unione.

Capo III – Il Presidente e l'Ufficio di Presidenza

Art. 13 Nomina del Vice Presidente.

1. Il Presidente nella prima seduta successiva alla sua nomina, dà comunicazioni al Consiglio della proposta degli indirizzi generali di governo dell'Ente, dopo aver fatto conoscere il nome del Vice Presidente.

2. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo presentati dal Presidente ai sensi del comma 1.

Art. 14 L'Ufficio di Presidenza.

1. L'Ufficio di Presidenza dell'Unione è composto dai sindaci dei comuni che la costituiscono.
2. L'Ufficio di Presidenza elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo, a cui riferisce annualmente sulla propria attività.
3. Il Presidente affida ai singoli componenti dell'Ufficio di Presidenza il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti, dando impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dal consiglio e vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.
4. L'Ufficio di Presidenza compie gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente, del Segretario, del Direttore e dei responsabili dei servizi e funzionari, ai quali siano state attribuite funzioni direzionali. Collabora con il presidente nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio. Svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso
5. Salvo quanto previsto in ordine alle competenze dei dipendenti a cui siano attribuite le funzioni direzionali, l'Ufficio di Presidenza provvede in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti, concessioni, ai sensi dell'art. 42, lett. l) del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quando gli elementi determinanti dell'intervento, con l'indicazione di massima del relativo ammontare, siano già stabiliti in atti fondamentali del Consiglio.
6. L'Ufficio di Presidenza non può assumere deliberazioni su tematiche che riguardano esclusivamente l'attività di un singolo comune contrarie al parere del sindaco del comune interessato alla deliberazione stessa.

Art. 15 Il Presidente

1. Il Presidente, presiede l'Ufficio di Presidenza, sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti, e svolge le altre funzioni attribuite ai Sindaci, non incompatibili alla natura delle Unioni comunali, dalla legge, dal presente regolamento e dagli atti che lo applicano. Sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati.

Art. 16 Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.
2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dal membro dell'Ufficio di Presidenza più anziano di età.

Art. 17 Norma di rinvio

1. Si applicano agli organi dell'Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione

delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dalla legge per i Comuni di pari popolazione. Un regolamento può dettare norme ulteriori.

TITOLO IV *ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE*

Art. 18 Principi della partecipazione

1. Ai cittadini, e ai residenti, l'Unione di Comuni "*Paesi*" della *Ciocciaria*, assicura il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative, secondo i principi e le forme stabilite dal regolamento.

2. L'Unione riconosce altresì il diritto degli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali e delle associazioni e comitati titolari di interessi collettivi, di concorrere alla determinazione dell'indirizzo, attuazione e controllo delle attività poste in essere dall'Amministrazione.

3. L'Unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico-amministrativa, garantendo l'accesso alle informazioni ed agli atti dell'ente e fornendo un'informazione completa sulla propria attività.

4. I modi della partecipazione e dell'accesso sono stabiliti da un apposito regolamento.

TITOLO V *ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA*

Art. 19 Principi

1. L'Unione dispone di uffici propri e si avvale di quelli propri dei Comuni partecipanti.

2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata, secondo criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi elettivi.

3. Gli organi elettivi, ai sensi delle norme indicate nel Titolo III, individuano gli obiettivi prioritari dell'Ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurarne il livello di conseguimento.

4. L'azione amministrativa deve tendere al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.

5. A tal fine, l'Unione di Comuni "*Paesi*" della *Ciocciaria* assume i metodi della formazione e della valorizzazione del proprio apparato burocratico, e l'adozione di un assetto organizzativo fondato sulla diffusione delle opportune tecniche gestionali e di misurazione dei risultati; cura inoltre la progressiva informatizzazione della propria attività, secondo metodi che ne consentano l'accesso anche tramite terminali posti presso gli uffici dei Comuni od altri luoghi idonei.

6. Per la semplificazione e la qualità dell'azione amministrativa si provvede di norma mediante

conferenze di servizi ed il confronto con i lavoratori dipendenti e le loro organizzazioni sindacali. Anche in base alle conoscenze ed alle valutazioni acquisite grazie agli esiti del controllo economico di gestione, il Dirigente avanza proposta operative sulla metodologia di lavoro, sullo sviluppo delle dotazioni tecnologiche e sul processo di costante razionalizzazione delle unità operative delle procedure.

Art. 20

Organizzazione degli uffici dei servizi

1. Lo schema organizzativo degli uffici è approvato dall'Ufficio di Presidenza, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

2. I settori sono affidati alla responsabilità dei dipendenti a cui il Presidente abbia affidato la funzione di direzione, che coordinano lo svolgimento delle loro attività e compiono gli atti necessari per il raggiungimento degli obiettivi che sono assegnati ovvero propongono agli organi elettivi o agli altri responsabili di settore gli atti che non siano di loro competenza.

3. L'attività dei responsabili di settore deve coordinarsi con le soluzioni adottate, ai sensi dell'art. 23, per la direzione dell'organizzazione dell'Ente.

4. Il regolamento di organizzazione definisce regole o caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'Ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite e le aree dei risultati attesi.

5. Il regolamento detta inoltre i criteri idonei a disciplinare la codipendenza funzionale dei rapporti, orizzontali e verticali, affidati alle attività degli uffici e servizi dei Comuni, e loro mezzi, di cui l'Unione si avvale a fini propri.

Art. 21

Direzione dell'organizzazione

1. Il Direttore dell'Unione sovrintende al processo di pianificazione operativa delle attività svolte dall'Unione. In particolare il Direttore:

a – concorre a definire gli interventi necessari per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi, anche mediante l'individuazione di forme alternative di gestione;

b)- coordina i sistemi di pianificazione e controllo di gestione;

c)- elabora secondo le direttive impartite dal Presidente, le proposte di bilancio;

d)- coordina il processo di elaborazione, revisione, consolidamento o finalizzazione dei piani e programmi dell'Ente, al fine di garantire all'Amministrazione, per la pianificazione e la gestione, un quadro di riferimento organico ed omogeneo dei criteri di impostazione e valutazione delle proprie attività.

2. L'incarico di Direttore può essere affidato dall'Ufficio di Presidenza ad un esperto assunto tramite contratto a tempo determinato, al Segretario dell'Unione o ad un Segretario di un Comune aderente all'Unione. Il regolamento di organizzazione, ovvero la delibera dell'Ufficio di Presidenza a che lo nomina, specifica le funzioni del Direttore e le modalità dell'esercizio delle sue funzioni con riguardo sia agli organi elettivi che a quelli burocratici.

3. La direzione di settore rappresenta la tipologia ordinaria di funzionamento delle attività espletate.

Art. 22

Criteri per il conferimento degli incarichi di direzione dei settori

1. Gli incarichi apicali sono conferiti a tempo determinato, dal Presidente su proposta del Direttore, per un periodo di 5 anni, con provvedimento motivato, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Presidente e sono revocati in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 169 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai contratti collettivi di lavoro.

2. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorso.

Art. 23

Funzione della direzione di settore

1. I dipendenti a cui venga attribuita la direzione di un settore ne divengono responsabili e sono tenuti ad attuare quanto determinato nei piani esecutivi di gestione di proprio riferimento. Tali piani costituiscono riferimento per la valutazione della responsabilità e dei trattamenti economici accessori.

2. Al termine di ogni esercizio finanziario, i responsabili dei settori presentano al Direttore una relazione nella quale danno conto del grado di coerenza tra gli obiettivi assegnati nei rispettivi piani esecutivi di gestione e l'attività svolta, dell'entità e del grado di soddisfacimento di tali obiettivi, nonché delle ragioni degli scarti eventualmente verificatisi e delle misure eventualmente adottate o che intendono adottare o proporre per porvi rimedio.

3. Ai responsabili di settore, in costanza delle regole dettate dal regolamento di organizzazione, spetta la gestione del personale afferente al settore, ivi compresa la specifica ripartizione dei compiti e conseguenti responsabilità fra il personale addetto alle unità operative che lo costituiscono. Gli stessi responsabili assicurano, in costanza delle regole dettate dal regolamento di contabilità e nei limiti del plafond determinato nei piani esecutivi di gestione, l'autonoma gestione delle spese di funzionamento pertinenti al proprio settore, a cui provvedono, emettendo gli atti di liquidazione.

4. I responsabili di settore avanzano proposte al Direttore per la determinazione e l'utilizzo dei fondi di competenza del settore e coordinano l'attività delle unità organizzative che dipendono da loro. Il responsabile di settore può avocare a sé l'emanazione di singoli atti eventualmente attribuiti alla competenza dei responsabili delle unità organizzative del proprio settore.

5. I responsabili di settore, nel rispetto della legge e delle declaratorie sancite dai contratti collettivi di comparto, possono delegare ai responsabili delle unità organizzative in possesso di idonea qualifica che fanno parte del proprio settore l'esercizio di funzioni e l'emanazione di singoli provvedimenti con efficacia esterna, nonché l'esecuzione di attività ad efficacia interna. La determinazione di tale assetto e le sue eventuali modifiche sono tempestivamente comunicate all'Ufficio di Presidenza.

Art. 24

Responsabilità di direzione

1. I dipendenti rivestiti delle funzioni di direzione, per il raggiungimento dei risultati stabiliti dagli organi elettivi, concorrono alla definizione dei piani esecutivi di gestione annuali e pluriennali diretti alla loro attuazione, fornendo analisi di fattibilità e proposte sull'impiego delle risorse umane, finanziarie e tecniche, nonché curando l'istruttoria e l'emissione di pareri per l'adozione di deliberazioni nelle materie loro affidate.

2. Spetta a chiunque eserciti funzioni di direzione la responsabilità gestionale per l'attuazione degli obiettivi fissati dal Presidente e dall'Ufficio di Presidenza, in relazione agli indirizzi stabiliti dal Consiglio, verso i quali sono responsabili della corretta amministrazione e dell'efficacia della gestione.

3. Compete inoltre a chiunque eserciti funzioni di direzione la responsabilità in merito all'efficiente svolgimento delle attività a cui è preposto, con riguardo alla generale organizzazione del personale rimesso alla sua gestione, alla continuità nello svolgimento delle funzioni ordinarie ed al raggiungimento degli speciali obiettivi che gli siano stati affidati ai sensi del programma dell'Amministrazione.

4. I dipendenti competenti ad adottare atti con rilevanza esterna sono responsabili della tempestività e regolarità degli atti affidati alla loro competenza, ai fini della quale si tiene conto della eventuale obiettiva incertezza dei criteri tecnici o della disciplina da applicare.

5. Essi sono altresì responsabili dell'ordinata utilizzazione dei fondi e degli altri mezzi a loro disposizione, secondo i piani di azione dell'Amministrazione ed i criteri di ordinato ed equo assolvimento delle obbligazioni assunte dall'Unione.

Art. 25

Collaborazione fra Enti

1. L'Unione ricerca, con le Amministrazioni comunali, ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere, nel rispetto delle professionalità dei rispettivi dipendenti, la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.

2. In tal senso, anche avvalendosi delle risultanze dei carichi di lavoro e dei dati del controllo della gestione, l'Ufficio di Presidenza può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero dei loro personale, mediante provvedimenti di distacco e o comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno e parziale. L'Unione ed i Comuni a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.

3. Il modello di organizzazione, per la gestione di particolari compiti, mediante avvalimento degli uffici di uno o più Comuni coinvolti. È subordinato alla stipula di una apposita convenzione. In essa, sentiti i dipendenti interessati, saranno altresì determinate le modalità di raccordo con i sistemi di direzione tanto dell'Unione che dei Comuni coinvolti. Ove l'avvalimento coinvolge più Comuni, a tale funzione direzionale può provvedersi mediante rotazione, di norma annuale, fra i dipendenti dei Comuni coinvolti. Ove l'ipotesi dell'avvalimento corrisponda all'esigenza di gestire contestualmente tanto compiti dell'Unione quanto del Comune di afferenza, ai dipendenti che ne saranno coinvolti sono in ogni caso corrisposte le indennità di cui all'art. 10 del vigente contratto collettivo di lavoro per il personale del comparto Regioni – Enti locali, nonché quelle previste dall'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. L'Unione indirizza e coordina in ogni caso l'adozione di ogni iniziativa diretta a diffondere cultura, metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa fra loro conformi tra il proprio apparato e quello dei Comuni.

Art. 26

Segretario e Vice Segretario

1. Il Segretario dell'Unione è nominato dal Presidente dell'Unione sentiti i Sindaci, d'intesa con l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali. Nel caso in cui sia

nominato fra i Segretari dei Comuni che aderiscono all'Unione, può essere stipulata con il Comune apposita convenzione.

2. Il Segretario, oltre i compiti spettantigli per legge, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente, da cui dipende funzionalmente, lo coadiuva nella attività di sovrintendenza dello svolgimento delle attività, ed a tal fine compie indagini e verifiche, lo informa sull'andamento dell'attività, gli segnala tempestivamente difficoltà, ritardi e carenze di mezzi o di personale e gli propone gli interventi conseguenti.

3. Salve le competenze di legge, il Segretario sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e dell'Ufficio di Presidenza ed a tal fine, ove occorra, individua le procedure e le operazioni necessarie e gli uffici competenti, assegnando i relativi compiti ai responsabili di settore competenti per materia e curando l'informazione di ogni altro ufficio interessato. A tal fine, il Segretario convoca apposite riunioni organizzative, e può costituire gruppi di lavoro o diramare istruzioni o circolari.

4. Il Segretario esercita inoltre le funzioni attribuitegli a norma dell'art. 97 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Il Segretario sovrintende inoltre alla tempestiva predisposizione ed eventuale aggiornamento dei regolamenti attuativi del presente regolamento o comunque richiesti dalla legge, di cui può risolvere ogni problema interpretativo con un'apposita circolare. Ove determinato nella delibera che la indice, presiede le commissioni della gara di particolare complessità e comunque di concorso per l'assegnazione dei posti di livello pari a quelli apicali propri dell'Amministrazione, ivi predisponendone i relativi bandi e conseguenti atti specificativi.

6. Anche avvalendosi del coordinamento della Provincia, dietro impulso del Presidente, il Segretario predisporre ed aggiorna, oltre ai regolamenti di cui al precedente comma, altresì schemi di bandi di gara e di concorso, norme generali per la predisposizione di capitolati d'oneri-tipo per l'affidamento di servizi pubblici locali nonché le linee guida occorrenti ai responsabili dei settori per l'esercizio delle attività di loro competenza con riguardo all'attività contrattuale dell'Ente di maggiore ricorrenza che non trovino già un'autonoma e soddisfacente disciplina nell'apposito regolamento.

7. Può essere costituito, con atto del Presidente, l'ufficio del Vice Segretario abilitato ad esercitare le funzioni vicarie del Segretario, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento.

8. Le funzioni di Vice Segretario possono essere affidate alternativamente ad uno dei segretari dei comuni interessati.

9. E' fatto salvo quanto disposto dal vigente contratto collettivo di lavoro per il personale del comparto dei Segretari Comunali.

Art. 27

Forme di gestione

1. L'Unione, relativamente ai compiti ed alle materie attribuite ad assumere e gestire i servizi pubblici locali in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, di istituzione, di società per azioni ed in consorzio con altri enti, in conformità alle indicazioni dei piani e programmi previsti dall'art. 4, commi 4, 5, e dagli artt. 5, 113, 113-bis, 114, 115, 116 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

TITOLO VI

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 28

Finanze dell'Unione e servizio finanziario

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.
2. L'Unione ha potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, con riguardo alle materie ed ai compiti che le sono stati attribuiti.
3. Ai sensi dell'art. 153, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il servizio finanziario dell'Unione può essere organizzato, per tutti o solo taluni dei suoi compiti, tramite apposite convenzioni stipulate dal Consiglio dell'Unione con uno o più dei Comuni.

Art. 29

Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina ove necessario ed opportuno al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale, il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
2. Il bilancio si informa ai principi di unità, annualità, veridicità e pubblicità.
3. I bilanci annuali e pluriennali sono adottati annualmente in coerenza con gli obiettivi della programmazione socio – economica dell'Ente e sono deliberati in modo da assicurare corrispondenza tra l'impiego delle risorse ed i risultati da perseguire.
4. Il bilancio, il conto consuntivo, la relazione previsionale e programmatica ed i relativi allegati sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
5. I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto economico e il conto del patrimonio, secondo le disposizione del regolamento di contabilità.
6. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
7. L'efficacia è verificata sulla base del documento programmatico di cui all'articolo 46, 3° comma del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 30

Gestione finanziaria

1. Gli atti di assunzione degli impegni di spesa, o alternativamente quelli con cui sono rese indisponibili per altri impieghi le risorse iscritte in bilancio, sono sottoposti all'esame del responsabile di ragioneria per l'attestazione di copertura ai sensi ed agli effetti dell'art. 153, 5° comma del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Il responsabile della ragioneria, nell'attestare la copertura dell'atto di spesa, deve accertare che esso, in relazione al presumibile andamento complessivo della gestione, non è suscettibile di compromettere la chiusura dell'esercizio in pareggio finanziario.

3. Per le spese vincolate l'attestazione di copertura ha ad oggetto esclusivamente la capienza dello stanziamento di bilancio a cui gli oneri vanno imputati. Resta in ogni caso a carico del responsabile della ragioneria segnalare al Presidente il presumibile rischio di una gestione in disavanzo e di proporre i provvedimenti necessari.

4. In conformità agli obiettivi individuati dagli atti di programmazione, il Consiglio e la Giunta, secondo le rispettive competenze, determinano i contenuti delle iniziative da intraprendere nel corso dell'esercizio e stabiliscono i tempi ed i modi del loro svolgimento, contestualmente dispongono in ordine ai mezzi da impiegare nella realizzazione delle iniziative, assegnando le risorse finanziarie necessarie e l'eventuale uso di determinati beni.

5. Salvo non sia diversamente disposto in occasione delle determinazioni di cui al comma precedente, gli atti a rilevanza esterna necessari per realizzare tali iniziative sono adottati dall'Ufficio di Presidenza o dai dipendenti cui sia stata attribuita la responsabilità di direzione. A tal fine i dipendenti provvedono all'assunzione dei relativi impegni di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle risorse finanziarie preventivamente stabilite e, per quanto di riferimento alla competenza dei dipendenti, indicate nei piani esecutivi di gestione.

6. E' in ogni caso di competenza dei dipendenti con responsabilità di direzione l'adozione degli atti di impegno relativi a spese di mero funzionamento degli uffici e di quelli che si limitino ad eseguire preesistenti obbligazioni a carico dell'Ente, nonché gli adempimenti commessi alla liquidazione delle spese.

7. Il regolamento di contabilità, redatto in esecuzione delle vigenti norme di legge, disciplina in maggior dettaglio il procedimento contabile e, ove richiesto per recepire legittimamente, può disporre la deroga delle norme non più attuali disposte dal presente Titolo.

Art. 31

Revisione economica e finanziaria

1. Il Consiglio dell'Unione elegge il Revisore dei Conti.

2. Il Revisore è scelto ai sensi dell'art. 234, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ad esso si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza prevista dalla legge. Dura in carica tre anni, è revocabile per inadempimento del suo mandato ed è rieleggibile per una sola volta.

3. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Unione e, se del caso, dei Comuni partecipanti, nonché delle sue istituzioni e può depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi di governo.

4. Il Revisore collabora con il Consiglio dell'Unione nella funzione di controllo e di indirizzo, secondo quanto previsto dall'art. 239, comma 1, lett. a) del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il Revisore esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attestano la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo dell'Unione e delle sue istituzioni.

5. Il Revisore risponde della verità delle proprie attestazioni ed adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio dell'Unione.

Art. 32

Controllo economico della gestione

1. Il regolamento di contabilità prevede metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse reali e personali, nonché verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.

Art. 33
Servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è svolto, ai sensi di legge, da un istituto cassiere.
2. L'affidamento dello stesso avviene secondo il combinato disposto degli artt. 149 e 208, 1° comma, lett. b), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

TITOLO VII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I – Norme transitorie

Art. 34
Atti regolamentari

1. Sino all'emanazione di propri ed autonomi regolamenti, l'Unione applica i regolamenti attuativi dello Statuto del Comune della sua sede, in quanto compatibili al presente regolamento ed il suo Presidente, sentito il Segretario, cura in ogni caso di risolvere eventuali controversie interpretative alla luce dei principi dettati dal presente regolamento.

2. L'Ufficio di Presidenza è incaricato di presentare al Consiglio, entro un anno dal proprio insediamento, la proposta dei regolamenti attuativi del presente atto che si rendano necessari.

Art. 35
Bilancio, organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il Consiglio approva il bilancio preventivo entro i termini consentiti e lo schema organizzativo dell'Ente entro il mese di dicembre 2002.

2. Fino all'adozione della pianta organica ed all'assunzione di personale proprio per consentire il normale espletamento dei compiti e delle funzioni dell'Unione si ricorrerà alla stipulazione di apposite convenzioni a norma dell'art. 30 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o ad incarichi professionali, conferiti anche ai dipendenti dei Comuni partecipanti, previa autorizzazione di cui all'art. 53 del decreto Legislativo n. 165/2001 ovvero all'istituto del comando e/o distacco, sussistendone i motivi.

3. Per la gestione dell'esercizio corrente e fino all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2002 i singoli Comuni partecipanti costituiscono un fondo spese sulla base dei criteri del precedente art. 28 comma 3, stabilendo con apposito atto termini, modalità, Ente gestore ed annessa tesoreria.

Art. 36

Modificazioni o abrogazioni del presente regolamento

1. Le modificazioni del presente statuto sono deliberate dal Consiglio dell'Unione a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.
2. Le proposte di modifica sono preventivamente inviate ai Consigli dei Comuni facenti parte dell'Unione i quali possono deliberare al riguardo entro trenta giorni. Il Consiglio dell'Unione può deliberare in senso difforme dalla delibera dei singoli Consigli comunali, con maggioranza di due terzi dei componenti.
3. Le proposte di modifica volte all'abrogazione di taluna delle norme del presente regolamento devono essere accompagnate dalla proposta di deliberazioni di altre sue norme, avendo comunque cura che la deliberazione di abrogazione non possa creare lacune normative.
4. Con periodicità almeno biennale il Consiglio dell'Unione, sulla base di una relazione del Presidente, valuta in apposita seduta lo stato di attuazione delle presenti norme nonché la loro adeguatezza in rapporto all'evoluzione delle esigenze dell'Unione e della sua comunità, e alla dinamica del quadro legislativo di riferimento.
5. Copia degli atti di modifica del presente statuto sono tempestivamente trasmessi, a cura del Presidente, ai competenti uffici statali, regionali e provinciali.

Art. 37

Entrata in vigore

1. Il presente statuto esplica i propri effetti, una volta divenuto esecutivo.